



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STELLA GIOVANNI

Seduta del 03/09/2020

FATTO

Il cliente, titolare di n. 3 BPF della serie Q/P, contesta il mancato rispetto da parte dell'intermediario dei rendimenti indicati nel retro dei titoli.

In particolare, con il ricorso il cliente rappresenta che:

- è titolare, unitamente ad altro soggetto qui non intervenuto, di n. 3 buoni fruttiferi postali della serie Q/P, emessi tra dicembre 1987 e gennaio 1989;
- a fronte della richiesta di riscossione dei buoni, l'intermediario rimborsava dei rendimenti dei titoli in misura inferiore rispetto a quanto dovuto;
- in particolare, anziché ottenere *“l'importo dei 3 buoni fruttiferi aumentato così come indicato sul retro dei buoni stessi, quindi una somma complessiva di Euro 3.383,08”*, in sede di liquidazione il personale dell'intermediario indicava come detti titoli *“fossero stati sostituiti dalla serie Q con una diminuzione dei tassi di interesse e che quindi poteva versare una somma inferiore, cioè solo Euro 1.401,83”*.

Ciò esposto il cliente chiede il pagamento *“della somma di cui ai buoni postali aumentata così come originariamente previsto sul retro degli stessi, e quindi euro 1.981,25 oltre agli interessi moratori decorrenti dal 09.01.2020 al saldo, nonché euro 750 a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno subito, o altra somma ritenuta equa da questo Arbitro”*.

Con le controdeduzioni l'intermediario deduce, tra l'altro, quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- i buoni di cui è ricorso appartengono alla serie Q, emessi su supporto cartaceo della precedente serie P;
- i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno;
- i timbri apposti erano "perfettamente in linea" con le indicazioni ministeriali;
- il menzionato Decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno;
- per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%;
- la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'intermediario.

Con le conclusioni l'intermediario chiede di rigettare il ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia sono i seguenti BFP appartenenti alla serie Q/P:

- 1) Buono n.***020, di £ 100.000 emesso il 29/12/1987;
- 2) Buono n.***013, di £ 1.000.000 emesso il 5/01/1988;
- 3) Buono n.***041, di £ 100.000 emesso il 30/08/1988.

Malgrado il cliente riconduca tali buoni alla serie P (in quanto emessi su moduli di tale serie), il prospetto presente sul sito web dell'Intermediario emittente conferma che la data di sottoscrizione dei buoni si colloca nel periodo di emissione della serie Q.

Dalla ricostruzione delle parti risulta che i buoni siano già stati tutti riscossi.

In particolare, il cliente indica di aver ricevuto rimborsi dei rendimenti dei titoli per complessivi € 1.401,73; nella memoria introduttiva del ricorso rinvia ad una evidenza contabile in allegato non rinvenibile, tuttavia, nella documentazione agli atti.

I titoli risultano cointestati al cliente e ad altro soggetto, C.M., qui non intervenuto.

In merito alla legittimazione attiva del cliente per i buoni in ricorso, si fa presente che:

- i BFP recano la clausola PFR;
- l'intermediario non ha eccepito un difetto di legittimazione della ricorrente.
- sul diritto al rimborso comunque spettante alla cliente, in qualità di cointestataria dei titoli, si rinvia a quanto statuito di recente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia del 10 ottobre 2019, n. 22747 in cui ha affermato il seguente principio di diritto: *"Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori"*.

Sulla base del tenore del ricorso e del preventivo reclamo, la doglianza del cliente pare riferirsi alla mancata corresponsione dei rendimenti della serie P per tutta la durata dei buoni, in assenza di timbro contrario, per quanto manchi evidenza del ricalcolo dei rimborsi asseritamente dovuti. In particolare, il cliente quantifica la somma dovuta a titolo di rimborso in € 1.981,25, pari alla differenza tra quanto ritiene dovuto (€ 3.383,08) e quanto già rimborsato dall'intermediario (1.401,83).

L'intermediario ribadisce che per tutta la durata dei buoni in oggetto devono invece essere riconosciuti i rendimenti della serie Q, cui risulterebbero appartenere i buoni in questione, emessi tra il mese di dicembre 1987 ed il mese di agosto 1988.

E' agli atti copia fronte/retro dei buoni in questione.

Il Collegio rileva che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- i titoli risultano tutti emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986;
- tutti i buoni recano la tabella con i rendimenti della serie originaria (serie P);
- sul retro del buono n.***013, è stampigliata la seguente avvertenza: *"I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione"*. Non è apposto alcun ulteriore timbro recante i rendimenti della nuova serie Q;
- i restanti buoni n.***020 e n.***041 recano solo gli interessi previsti per la serie originaria (serie P).

Ciò premesso, nel caso di specie è da considerarsi pacifica la qualificazione dei buoni come appartenenti alla serie "Q" (emessi su moduli cartacei della preesistente serie P) e la loro emissione successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, con riguardo ai quali la parte ricorrente domanda il rimborso dei buoni in oggetto con applicazione degli interessi secondo quanto riportato testualmente sul retro del titolo, e ciò sia per il periodo dal primo al ventesimo anno sia per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno. In particolare, la parte ricorrente contesta che sul retro dei buoni non risultano apposti timbri modificativi dei rendimenti stampati sul retro degli stessi documenti, dovendosi quindi fare applicazione di tali condizioni in quanto dopo l'emissione dei buoni non risultano emanati provvedimenti modificativi del rendimento.

La richiesta della parte ricorrente deve trovare accoglimento, risultando dirimente la circostanza che i buoni in questione sono stati emessi dopo il D.M. 13 giugno 1986 e che sui titoli non risultano modificate, tramite la tradizionale apposizione del timbro, le condizioni originariamente stampate sul buono.

Infatti, con riguardo ai buoni emessi dopo il D.M. 13 giugno 1986, in mancanza dei richiamati timbri, non può trovare applicazione la disciplina di cui al D.M. 13 giugno 1986 per effetto del noto meccanismo della eterointegrazione del regolamento contrattuale, ma la disciplina risultante dai buoni fruttiferi che in quanto sopravvenuta dovrebbe prevalere rispetto a quella della normativa precedente (Coll. Cord., decisione n. 5673 del 2013).

Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò implicando la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo (come dispone, peraltro, l'art. 173 del cd codice postale, vigente all'epoca della sottoscrizione dei buoni oggetto di ricorso), ma la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674 del 2013) ha, altresì, valorizzato il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sui titoli.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, debba essere tutelato, con la conseguenza che al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Il Collegio, quindi, ritiene che deve essere riconosciuto a vantaggio della parte ricorrente il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli per il periodo compreso tra il primo ed il trentesimo anno, poiché non sussistono atti successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni riportate a tergo degli stessi buoni (cfr. Coll. Milano, decisione n. 3491/2020).

Per completezza si osserva ancora che il descritto consolidato indirizzo dell'ABF è stato pienamente confermato dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142 del 03.04.2020. In merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al



rendimento del titolo serie Q/P anche per il periodo dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento ha infatti osservato: *“...Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)...”*.

Il Collegio di Coordinamento, nell’accogliere da un lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, e nello respingere da altro lato la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il valore assoluto dei rendimenti indicati sul retro dei titoli in controversia a partire dal 21° anno, ha formulato i seguenti principi di diritto:

- *“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*;

- *“B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”*.

Si ribadisce, pertanto, che nel caso di specie la domanda del ricorrente avente ad oggetto il rendimento previsto dalle tabelle poste sul retro del buono della serie Q/P, per il periodo dal 1° al 30° anno, è fondata.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica (peraltro non richieste nel reclamo), posto che l’ABF è organo di ADR che può essere adito senza l’assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno asseritamente dovuto in considerazione della perdita di *“tempo e denaro (occorsa) per tutelare un suo diritto, diritto che controparte sapeva essergli dovuto”*, non può che ribadirsi - secondo il consolidato orientamento di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quest'Arbitro - la non risarcibilità di lesioni integranti meri disagi o fastidi (cfr. Coll. Roma, n. 12997/17).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli per il periodo dal primo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA